

Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

(decreto di autorizzazione dell'imprenditore ad esercitare il diritto di scioglimento contrattuale o alla sospensione dell'adempimento del contratto a seguito di deposito di ricorso per concordato preventivo o di ricorso per concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione - articolo 169 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dottorssa	Rosaria	Savastano	presidente
dottor	Luciano	Varotti	giudice rel.
dottorssa	Annamaria	Casadonte	giudice

ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista l'istanza dell'imprenditore;

visto il parere dei commissari giudiziali nominati;

osserva quanto segue:

1.

La Coopsette chiede "per le ragioni indicate nella parte narrativa della presente istanza, con provvedimento emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 169 bis l.f. a sospendere, inaudita altera parte, per un periodo di sessanta giorni, se e nella misura in cui risultino essere muniti di data certa (e dunque siano opponibili alla società), (i) i contratti bancari di apertura di credito in conto corrente a fronte di presentazione di fatture (con cessione di relativi crediti o con mandato all'incasso in favore di rispettivi istituti bancari); (ii) i contratti di anticipazione di crediti futuri rivenienti da contratti di fornitura o di appalto (anche in tal caso, con cessione dei relativi crediti o con mandato all'incasso in favore di rispettivi istituti bancari), (iii) i connessi, ove esistenti ed opponibili, mandati all'incasso, nonché (iv) i contratti di apertura di conto corrente, tutti di seguito elencati: ... (ommissis) ...".

2.

Precisa, al riguardo, che "in base a quanto previsto nei contratti di anticipo crediti e negli anticipi su contratti stipulati dalla società (ovvero, in taluni casi, dalle relative distinte di presentazione o richieste di erogazione), la presentazione di fatture e di contratti agli istituti di credito da parte di Coopsette comporta, a fronte dell'importo anticipato dalla banca concedente, (i) in taluni casi (in verità, la maggior parte) la cessione pro solvendo, in favore della banca ed a garanzia della restituzione delle somme erogate, dei crediti rivenienti dalle fatture e dai contratti presentati; (ii) negli altri casi - talvolta in via principale, talaltra in via residuale, nella sola ipotesi in cui sia stata espressamente esclusa la cessione pro solvendo - il conferimento, da parte di Coopsette ed in favore della banca affidante, di mandato all'incasso avente ad oggetto i crediti della SOCIETÀ portati dalle fatture presentate o derivanti dai contratti anticipati".

3.

Aggiunge, infine, che a fronte delle anticipazioni su fatture e dei crediti derivanti da contratti sussistono crediti (residui) di euro 44.394.131,50, di cui euro 17.979.060,85 relativi alle fatture ed euro 26.415.070,65 relativi ai contratti: importi che - in presenza di sospensione ex articolo 169 bis (secondo l'impostazione della ricorrente) - non potrebbero più essere riscossi dalle aziende di credito, ma dovrebbero essere rimesse nella disponibilità della Coopsette.

4.

L'istanza, per come è formulata, non può trovare accoglimento, nonostante il parere favorevole dei commissari giudiziali. Anzitutto si osserva che la richiedente intende ottenere il provvedimento di sospensione "inaudita altera parte", in quanto laddove si procedesse alla convocazione delle aziende di credito controinteressate si rischierebbe di rendere vana l'iniziativa processuale. Tale domanda contrasta tuttavia con il testo dell'articolo 169 bis nella versione modificata dall'articolo 8 del decreto legge n° 83 del 2015, entrata in vigore il 27 giugno 2015 e applicabile anche alla presente fattispecie per effetto dell'articolo 23, comma ottavo del decreto legge citato.

La sostanziale mancanza di effetto pratico dell'ipotetico accoglimento della richiesta rende, di per sé, l'istanza non accoglibile allo stato attuale.

5.

Si deve inoltre considerare che:

(a) i rapporti ai quali si applica l'articolo 169 bis della legge fallimentare coincidono con quelli contemplati dagli articoli 72 e seguenti;

(b) tale conclusione, posta in dubbio da parte della dottrina sviluppatasi a seguito della introduzione dell'articolo 169 bis, è oggi avvalorata dalle stesse modifiche introdotte dal decreto legge n° 83 del 2015, col quale - per l'appunto - si è modificata la *rubrica legis* da "contratti in corso di esecuzione" a "contratti pendenti", facendo così coincidere le espressioni contenute nell'articolo 72 e nell'articolo 169 bis (nello stesso senso è anche la relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2015);

(c) sulla scorta delle pregresse osservazioni, si può dunque affermare che sicuramente i contratti indicati dalla ricorrente (e che essa intende sospendere) sono contratti in corso di esecuzione non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, ma, trattandosi in tutte le ipotesi di contratti quadro, la non compiuta esecuzione pare riferibile solo alle future cessioni di crediti o ai futuri mandati all'incasso;

(d) Coopsette ritiene invece che il presente provvedimento di sospensione possa avere (anche) l'effetto di sospendere le cessioni di credito già perfezionate ed i mandati all'incasso già conferiti alle aziende di credito;

(e) tale effetto è tuttavia dubbio, potendosi per contro ritenere che tali cessioni e mandati (che costituiscono, in sostanza, la controprestazione per l'anticipazione ricevuta) integrino l'ipotesi di contratti già interamente eseguiti da entrambe le parti;

(f) non essendo questa la sede per stabilire se la sospensione o lo scioglimento dei rapporti di anticipazione bancaria pendenti porti alla sospensione ed allo scioglimento delle cessioni già notificate ed ai mandati già conferiti dall'imprenditore nell'ambito degli accordi quadro, qui il Collegio si limita ad osservare che l'effetto pratico che Coopsette intende ottenere potrebbe essere vanificato (oltre che dalla già menzionata necessità di audizione delle controparti, anche) dalla stessa inefficacia della sospensione riguardo alle predette cessioni e mandati;

(g) la conclusione sub f) pare confortata anche dalla modifica dell'articolo 169 bis della legge fallimentare introdotta con decreto legge n° 83 del 2015, con la quale il secondo comma viene riformulato come segue: *«in tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161».*

6.

In conclusione, tenuto conto dei termini nei quali è stata formulata e per la presumibile mancanza di effetto utile per l'imprenditore, l'istanza deve essere allo stato respinta.

p.q.m.

visto l'articolo 169 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, rigetta l'istanza.

Reggio Emilia, 8 luglio 2015.

**Il Presidente
Rosaria Savastano**